

**PATTO PER LA SICUREZZA URBANA CONCERNENTE LA
GESTIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

TRA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

E

COMUNE DI TRENTO

Il Commissario del Governo *pro tempore* della Provincia di Trento, dott.ssa Isabella Fusiello, e il Sindaco *pro tempore* del Comune di Trento, dott. Franco Ianeselli

CONSIDERATO

che, per garantire adeguati livelli di sicurezza urbana, i soggetti istituzionali, a diverso titolo competenti, sono chiamati, nel rispetto di specifiche attribuzioni, a sviluppare in forma coordinata interventi volti alla riqualificazione e al recupero di aree urbane, all'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, alla promozione della cultura della legalità e della coesione sociale, nonché alla prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria;

che, per l'esperienza in questo ambito, il ricorso ai sistemi di videosorveglianza da parte dei predetti soggetti istituzionali costituisce uno strumento in grado di contribuire ad innalzare il gradiente della sicurezza urbana, sia attraverso l'installazione di nuovi apparati, sia favorendo l'upgrade di quelli già esistenti;

che la Corte Costituzionale, nella sentenza 12 novembre 2020, n. 236, ha ribadito che la prevenzione dei reati e il controllo del territorio costituiscono il nucleo centrale della funzione di pubblica sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, a mente dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e demandata dalla legge 1^o aprile 1981, n. 121 alle Autorità di pubblica sicurezza ed alle Forze di polizia;

che — come previsto dalle Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 — la collaborazione delle Forze di polizia e della polizia locale contempla anche l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

che — come sottolineato dall'Accordo in merito alle Linee Guida per l'attuazione della sicurezza urbana tra la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e il Ministero dell'Interno, stipulato il 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 — la gestione coordinata dei sistemi di videosorveglianza installati dai Comuni può costituire una delle attuazioni concrete della cooperazione tra le polizie locali e le Forze di polizia dislocate sul territorio;

che tra gli obiettivi per l'attuazione della sicurezza urbana, indicati nelle citate Linee guida, vi è, inoltre, la promozione e la tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, concernente, in particolare, il contrasto alla vendita di beni contraffatti e all'abusivismo commerciale correlato alle non corrette occupazioni del suolo pubblico;

che il Comune di Trento ha progettato e realizzato un sistema di videosorveglianza che intende impiegare al fine di contribuire ad innalzare il livello della sicurezza urbana, contribuendo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, in particolare di quelli di tipo predatorio;

che il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento mediante il predetto sistema di videosorveglianza essendo finalizzato alla tutela della sicurezza urbana è disciplinato dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante «Regolamento relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

che i dati raccolti con il sistema di videosorveglianza sono accessibili al Corpo di polizia locale del Comune di Trento per essere ulteriormente utilizzati al fine di adempiere agli obblighi correlati all'assolvimento delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65. Tale ulteriore trattamento di dati personali per finalità di indagine penale è disciplinato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

che il Comune di Trento, sulla base di apposito accordo protocollo n. 7434/2012 da ultimo prorogato con atto protocollo n. 315969/2021, ha attivato un collegamento con le sale o centrali operative degli Uffici e dei Comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1^o aprile 1981, n. 121 (Questura di Trento, Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento), per consentire la visione delle immagini in tempo reale (live), nonché, ove possibile, in differita, mediante l'accesso al server dove sono conservate le registrazioni raccolte dal sistema di videosorveglianza;

che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, nella seduta del _____, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo del presente protocollo, anche per quanto concerne la necessità di prevedere, alla luce di quanto stabilito dalle vigenti norme in materia, la titolarità disgiunta dei trattamenti dei dati personali acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza, in ragione delle differenti finalità per le quali i medesimi trattamenti possono essere effettuati;

VISTI

il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante «Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza»;

la legge 1^o aprile 1981, n. 121, «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

in particolare, l'articolo 24 della predetta legge n. 121 del 1981 che, nell'individuare i compiti istituzionali della Polizia di Stato, prevede, tra l'altro, che essa assicuri la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché le attività di prevenzione e repressione dei reati;
la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

la legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, recante «Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale»;

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

l'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo cui le funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, come il complesso dei beni giuridici fondamentali e

degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle Istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;

l'art. 61 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., recante «Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige»;

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera I), che attribuisce alla Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, tra l'altro, in materia di brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";

in particolare, l'art. 2-ter, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, secondo cui la base giuridica per i trattamenti di dati personali è costituita da una norma di legge o di regolamento ovvero da atti amministrativi generali;

il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», relativo alla collaborazione della polizia locale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio;

il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» e in particolare l'articolo 6, commi 7 e 8, che autorizza i Comuni a installare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, stabilendo in sette giorni il termine massimo di conservazione dei dati personali acquisiti attraverso i predetti sistemi;

l'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, nell'individuare i compiti di istituto dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza armata a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza prevede, tra l'altro, che essa assicuri il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà;

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto legge n. 14 del 2017, che definisce la sicurezza integrata come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

altresì, l'articolo 2 del medesimo decreto legge n. 14 del 2017, il quale prevede che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, precisando che tali linee generali riguardano, tra l'altro, la collaborazione tra le Forze di polizia e le polizie locali nei settori dello scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, dell'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative e della regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

inoltre, l'articolo 4 del ripetuto decreto legge n. 14 del 2017 secondo cui la sicurezza urbana è il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire con interventi riguardanti, tra l'altro, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, ed alla cui realizzazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

infine, l'articolo 5 del citato decreto legge n. 14 del 2017, secondo cui gli interventi per la sicurezza urbana possono essere individuati, in coerenza sia con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, sia con le linee guida approvate, su proposte del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, attraverso appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, concernenti, tra l'altro, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la tutela della legalità, nonché la promozione del rispetto del decoro urbano;

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;

il decreto ministeriale in data 24 maggio 2017, recante individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, l'allegata scheda

numero 15, concernente i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza;

il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";

le "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata" adottate, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018;

in particolare, il paragrafo 5 delle predette linee generali il quale, nel confermare che tra gli obiettivi degli interventi di sicurezza integrata vi è anche la realizzazione di una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il "videocontrollo" dei luoghi a rischio di degrado o di criminalità diffusa, precisa che l'utilizzazione in comune dei sistemi di videosorveglianza, da parte delle Forze di polizia e delle polizie locali, deve avvenire in ossequio al principio del "rispetto delle rispettive competenze", tenendo conto che l'accesso ai sistemi da parte delle polizie locali avviene per l'esercizio dei compiti di sicurezza urbana e per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali ad esse demandati, mentre i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale;

le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali nella seduta del 26 aprile 2018, le quali ribadiscono che i patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco possono prevedere, tra gli altri interventi di sicurezza urbana, anche la realizzazione e l'innalzamento del livello tecnologico degli impianti di videosorveglianza del territorio, potendo accedere, a tal fine, anche ad appositi fonti di finanziamento previste da norme di legge;

le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020;

il provvedimento n. 1712680 in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010;

la direttiva del Ministro dell'interno, concernente le nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, n. 11001/110 (23) in data 30 aprile 2015;

il Protocollo d'Intesa per la sicurezza della Provincia di Trento tra il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento il 13 dicembre 2022 per la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio attraverso la mappatura, la georeferenziazione, l'implementazione e la razionalizzazione dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti sul territorio provinciale da riconnettere con le Sale/Centrali operative delle Forze dell'Ordine, per consentire, in tempo reale, la visione ed il prelievo delle immagini, sia a scopi preventivi che di contrasto alle fenomenologie criminose;

la delibera n. 136 del 12.12.2012, come modificata con delibera n. 188 del 09.11.2015, con la quale il Consiglio Comunale di Trento ha approvato il regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, attualmente in fase di aggiornamento;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente patto, stipulato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il Comune di Trento e il Commissariato del Governo della Provincia di Trento definiscono, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, le modalità di gestione, e utilizzazione del sistema di videosorveglianza installato dal predetto Comune per garantire più elevati livelli di sicurezza urbana nel proprio territorio.
2. Il presente patto definisce altresì i termini secondo i quali i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza sono resi disponibili dal Comune di Trento alla Questura di Trento e al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trento e al Comando Provinciale della Guardia di finanza o altro Reparto territoriale dipendente, per l'espletamento dei compiti di prevenzione e repressione dei reati e per la tutela dell'ordine pubblico.
3. Le premesse di cui al preambolo fanno parte integrante del presente patto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente patto, si intende per:
 - a) "Codice della strada", il nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) "Comune", il Comune di Trento;
 - c) "decreto-legge n. 14 del 2017", il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - d) "decreto legislativo n. 51 del 2018", il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
 - e) "legge n. 65 del 1986", la legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - f) "Parti", il Comune di Trento e il Commissariato del Governo della Provincia di Trento;
 - g) "Commissariato", il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
 - h) "Questura", la Questura di Trento;
 - i) "altri uffici periferici della Polizia di Stato", _____;
 - j) "Comando provinciale", il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trento;
 - k) "altra articolazione territoriale dipendente", Comando dell'Organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri come localmente denominato;
 - l) "Comando Provinciale", il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trento;
 - m) "altra articolazione territoriale dipendente", il Reparto territoriale della Guardia di finanza come localmente denominato;

- n) "regolamento UE n. 679 del 2016", il regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, recante regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- o) "sicurezza urbana", il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- p) "sistema di videosorveglianza", il sistema di videosorveglianza per la sorveglianza sistematica e automatizzata di uno specifico spazio accessibile al pubblico, effettuata con sistemi ottici o audiovisivi, per la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche o audiovisive riguardanti tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici, installato dal Comune di Trento per finalità di sicurezza urbana;
- q) "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai fini del presente patto, si intende per:

- a) "accesso", l'operazione di trattamento elettronico che consente di prendere visione e di estrarre copia, memorizzandola su qualunque tipo di supporto, dei dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza;
- b) "CEN", il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato;
- c) "dati resi disponibili", i dati personali raccolti dal Comune attraverso il sistema di videosorveglianza e resi disponibili per via telematica alla centrale operativa della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato) e alla centrale operativa del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) e alla sala operativa del Comando Provinciale della Guardia di finanza (o al Reparto territoriale competente);
- d) "diritti dell'interessato", i diritti riconosciuti alle persone interessate dal Capo III del regolamento (UE) n. 679/2016 e dal Capo II del decreto legislativo n. 51 del 2018;
- e) "SCNTT", il Sistema di controllo nazionale targhe e transiti, gestito dal CEN.

Art. 3

Finalità dei trattamenti

1. I dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza sono trattati dal Comune per il tramite del dipendente Corpo (o Servizio) di polizia locale, per le finalità amministrative connesse alle funzioni ed ai compiti di sicurezza urbana attribuiti dalla legge ai Comuni.
2. I dati personali raccolti con i sistemi di cui al comma 1 sono resi disponibili alla Polizia locale, che può ulteriormente utilizzarli per l'assolvimento, nell'ambito territoriale di competenza, delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dall'articolo 5, comma I, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. La Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) e il Comando Provinciale della Guardia di finanza (o altro Reparto territoriale dipendente), possono trattare i dati personali, resi disponibili per le finalità di cui al comma 1, per finalità di prevenzione,

- indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 2018.
4. Il CEN può trattare i dati personali di cui comma 2, comunicati dal Comune, per finalità di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 4

Principi generali e regole di trattamento dei dati personali

1. Le Parti concordano sulla necessità che i trattamenti per finalità amministrative dei dati personali effettuati dal Comune attraverso il sistema di videosorveglianza siano compiuti nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dal regolamento UE n. 679 / 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e che gli ulteriori trattamenti effettuati dalle Forze di polizia siano compiuti nel rispetto delle regole e dei principi di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018 e al d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.
2. Il Comune, in particolare, dà atto di aver effettuato la necessaria valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 679/2016, prima di procedere al trattamento dei dati personali raccolti in modo sistematico nelle zone accessibili al pubblico, mediante il sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana.
3. Il Comune dà altresì atto di aver attuato specifiche misure che consentano di verificare l'attività espletata dal personale che accede al sistema di videosorveglianza, adottando diversificati livelli di visibilità e di trattamento delle immagini da parte del personale autorizzato, il quale è abilitato attraverso il rilascio di credenziali di autenticazione individuale.
4. Le Parti danno atto che i titolari del trattamento di cui all'articolo 5, comma 3, in conformità alle politiche interne in materia di protezione dei dati personali, effettuano la necessaria valutazione d'impatto prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018. A tal fine, i titolari del trattamento di cui all'articolo 5, comma 3, possono avvalersi della possibilità di effettuare un'unica valutazione d'impatto allorché si configurino modalità di trattamento delle immagini della videosorveglianza similari tra loro.
5. Le Parti danno altresì atto che ciascun titolare del trattamento, nell'ambito dei trattamenti di rispettiva pertinenza, assicurerà l'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 5

Titolari dei trattamenti

1. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza per le finalità di sicurezza urbana di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il Comune è anche titolare dell'ulteriore trattamento dei dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza, resi disponibili al dipendente Corpo di polizia locale, per l'assolvimento, nell'ambito territoriale di competenza, degli obblighi correlati alle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. Il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza sono autonomi titolari dei trattamenti dei dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza e messi a disposizione dal Comune, i quali sono effettuati rispettivamente dalla Questura o altro ufficio dipendente o altra articolazione periferica della Polizia di Stato, dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri o altra articolazione

- territoriale dipendente e dal Comando Provinciale della Guardia di finanza o altro Reparto territoriale dipendente, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4.
4. Il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza è autonomo titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal sistema di lettura targhe e comunicati dal Comune, effettuato dal CEN mediante l'SCNTT, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5.
 5. Le Parti danno atto che i Titolari dei trattamenti, ciascuno per l'ambito di rispettiva competenza, adottano, in conformità a quanto previsto dall'Allegato A, accluso al presente Patto (o protocollo d'intesa), misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazioni di sicurezza che comportino, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali comunque trattati.

Art. 6 Autorizzati ai trattamenti

1. Le persone che agiscono sotto l'autorità diretta dei titolari del trattamento non possono avere accesso ai dati personali se non sono state previamente autorizzate e istruite in tal senso. L'autorizzazione è documentata per iscritto e descrive nel dettaglio l'ambito di trattamento consentito, definendo diversi livelli di visibilità e trattamento dei dati in funzione dei compiti attribuiti ai singoli operatori.
2. L'autorizzazione al trattamento di cui al comma 1 è adottata:
 - a) per il Comune, nell'ambito del personale del Corpo di polizia locale, dal Comandante;
 - b) per il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica dal Questore (o dal Dirigente di altro ufficio periferico della Polizia di Stato) o, su sua delega, da _____ nell'ambito del personale della Polizia di Stato dipendente;
 - c) per l'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Provinciale o, su sua delega, dal Comandante del Reparto Operativo, ovvero dal Comandante del reparto territoriale da cui dipende la centrale operativa, nell'ambito del personale dipendente;
 - d) per la Guardia di finanza dal Comandante Provinciale o, su sua delega, dal Comandante del Reparto territoriale dipendente.

Capo II **Caratteristiche generali del sistema di videosorveglianza**

Art. 7 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

1. Le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza sono definite dal documento in Allegato B al presente Patto, di cui è parte integrante, ove deve essere indicata anche l'ubicazione delle telecamere. Il documento di cui all'Allegato B è aggiornato annualmente tramite scambio di corrispondenza tra le Parti. Le Parti danno atto che le informazioni relative all'ubicazione delle telecamere potranno essere fornite anche attraverso modalità di georeferenziazione su cartografia digitale, integrate nel sistema.
2. Le Parti danno atto che il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da consentire alle sale o centrali operative della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) e del Comando Provinciale del Corpo della Guardia di finanza (o altra articolazione territoriale dipendente) di accedere in tempo reale (*live*) al predetto sistema e alle immagini da esso riprese secondo le modalità selettive, individuate dall'articolo, 9, commi 2 e 3.

3. Le Parti danno inoltre atto che gli accessi e le operazioni sul server ove sono conservate le registrazioni del sistema di videosorveglianza, effettuati dal personale autorizzato dal Comune con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, conservati dal Comune per tre anni dall'accesso e dall'operazione, resi accessibili per la verifica della liceità del trattamento, del controllo interno e nell'ambito del procedimento penale.

Art. 8

Informativa concernente il sistema di videosorveglianza

1. Il Comune assicura che l'informativa agli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata è fornita, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, attraverso la collocazione di cartelli di avvertimento conformi al modello semplificato di informativa "minima" definita dal Garante per la protezione dei dati personali (primo livello). Tale informativa "minima" rimanda all'informativa completa e dettagliata di cui al menzionato articolo 13 (secondo livello), messa a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
2. L'attivazione del collegamento con le centrali/sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è resa nota agli interessati mediante l'informativa (di primo e secondo livello) di cui al comma 1.

Art. 9

Collegamento del sistema di videosorveglianza alle sale o centrali operative della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), del Comando Provinciale (o altra articolazione territoriale dipendente dell'Arma dei Carabinieri) e del Corpo della Guardia di finanza

1. Le Parti danno atto del fatto che il collegamento del sistema di videosorveglianza alle soluzioni tecnologiche adottate dalle sale o centrali operative della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) e del Comando Provinciale del Corpo della Guardia di finanza (o altra articolazione territoriale dipendente), avviene per mezzo di una rete telematica dedicata.
2. Il collegamento consente al personale delle sale o centrali operative della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente), per le esigenze di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di accedere alle telecamere e visionare le immagini in tempo reale (*live*), in presenza degli eventi o delle situazioni indicate nell'Allegato C, accluso al presente Patto (o protocollo d'intesa).
3. Il collegamento consente al personale autorizzato delle sale o centrali operative del Comando Provinciale del Corpo della Guardia di Finanza (o altra articolazione territoriale dipendente) di accedere, per finalità di prevenzione e repressione della contraffazione e falsificazione di prodotti, nonché per la prevenzione di altri fenomeni illeciti suscettibili di determinare turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici, di accedere alle telecamere e visionare le immagini in tempo reale (*live*), in presenza degli eventi o delle situazioni indicate nell'Allegato D, accluso al presente Patto (o protocollo d'intesa).
4. Il collegamento consente al personale autorizzato delle sale o centrali operative di cui al comma 1 nonché eventualmente ad altro personale appositamente individuato dipendente dalla Questura o dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero o del Corpo della Guardia di Finanza di accedere alle immagini in differita ed estrarne copia, con connessione

da remoto al server, ove sono conservate le registrazioni raccolte dal sistema di videosorveglianza comunale.

5. Le Parti danno inoltre atto che la Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) ed il Comando Provinciale del Corpo della Guardia di finanza (o altro Reparto territoriale dipendente) adottano diversificati livelli di visibilità e di trattamento delle immagini da parte del personale autorizzato di cui all'articolo 6, il quale è abilitato, attraverso il rilascio di credenziali di autenticazione individuale, a compiere le sole operazioni correlate ai compiti assegnati. Le credenziali per accedere al server di cui al comma 2 sono rilasciate in forma anonima dal Comune e sono gestite direttamente dagli "amministratori" di ciascuna Forza di polizia.
6. Le operazioni di visione delle immagini di cui ai commi 2 e 3 e le esigenze che le hanno rese necessarie sono annotate, anche in modalità automatizzata, nel registro della sala o centrale operativa e delle altre unità operative interessate.
7. Le Parti danno altresì atto che gli accessi e le operazioni effettuate dal personale della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) e del Comando Provinciale del Corpo della Guardia di finanza (o altro Reparto territoriale dipendente) sul server comunale sono registrati in appositi file di log, non modificabili, conservati dal Comune tre per anni dall'accesso e dall'operazione, resi accessibili per la verifica della liceità del trattamento, del controllo interno e nell'ambito del procedimento penale.

Art. 10

Personale addetto alla gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza

1. Le Parti danno atto che la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento del sistema di videosorveglianza sono garantiti dal Comune, quale proprietario del sistema attraverso personale tecnico appositamente incaricato, al quale non è consentito accedere alle risorse informative memorizzate nel sistema.
2. Al termine di ciascun intervento di manutenzione, il responsabile dell'operazione di manutenzione rilascia al Comune una dichiarazione scritta relativa all'attività svolta.

Capo III

Trattamento dei dati personali per finalità di sicurezza urbana

Art. 11

Ubicazione del server utilizzato per i trattamenti effettuati per finalità di sicurezza urbana

1. Le Parti danno atto che il server presso il quale sono memorizzati i dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, resi disponibili alla Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato), al Comando provinciale (o altra articolazione territoriale dipendente) e al Comando Provinciale della Guardia di finanza (o altro Reparto territoriale dipendente), è ubicato presso la sede dei competenti uffici tecnici del Comune.

Art. 12

Termine di conservazione dei dati raccolti per finalità di sicurezza urbana

1. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini, raccolti per le finalità di sicurezza urbana, attraverso il sistema di videosorveglianza è limitata, ai sensi dell'articolo 6,

comma 8, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, quali quelle connesse allo svolgimento di eventuali attività di indagine delegate dall'Autorità Giudiziaria. Decorsi i termini predetti, le immagini sono cancellate automaticamente.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 13

Cabina di regia

1. Le Parti convengono di costituire una cabina di regia, presso il Commissariato del Governo, con il compito di monitorare l'attuazione del presente Patto (o protocollo) secondo le modalità previste dal paragrafo 1 delle «Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14», adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali nella seduta del 26 aprile 2018.
2. La cabina di regia è coordinata da un rappresentante del Commissariato del Governo ed è composta dai rappresentanti del Comune, scelti anche tra i componenti della polizia locale, e dai rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di finanza.

Art. 14

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere dall'applicazione del presente protocollo. Le eventuali controversie tra le Parti derivanti dalla interpretazione, gestione o esecuzione della presente convenzione sono deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Art. 15

Clausola invarianza finanziaria

1. Dal Protocollo sottoscritto dalle parti non derivano nuovi e maggiori oneri per l'Erario e all'attuazione delle relative disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Durata e modifica del presente Patto

1. Il presente Patto ha una durata di 10 anni dalla data della sua sottoscrizione e si considera rinnovato tacitamente per una uguale durata, qualora una delle Parti non notifichi, almeno 90 giorni prima dalla sua scadenza, la volontà di recedere.
2. Le Parti concordano di modificare le clausole del presente Patto, ove ciò si renda necessario per effetto di norme o direttive di settore sopravvenute.
3. Il presente Patto si intende vigente ed efficace anche per future implementazioni o spostamenti delle telecamere rispetto all'ubicazione prevista nel documento in Allegato B.

Art. 17
Sottoscrizione

1. Il presente Patto è sottoscritto con firma digitale ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ELENCO DELLE MISURE TECNICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA DEI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Il titolare del trattamento, in relazione alle tecnologie da esso impiegate per il trattamento dei dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza, previa valutazione di rischi, adotta le misure volte a:

- a) proteggere fisicamente i dati adottando idonee misure per il controllo degli accessi (es. serrature di sicurezza, badge elettronico, sistemi di riconoscimento biometrico, ecc.) e per assicurare l'affidabilità dell'infrastruttura (es. gruppi di continuità, sistemi UPS, impianti antintrusione, antincendio, antiallagamento, ecc.);
- b) proteggere i flussi di comunicazione del sistema di videosorveglianza attraverso la presenza di firewall perimetrali, anche con funzioni di antimalware, antivirus, antispam, al fine di evitare possibili accessi non autorizzati;
- c) negare alle persone non autorizzate l'accesso ai dispositivi utilizzati per il trattamento dei dati;
- d) impedire che i supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
- e) impedire che i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza siano trattati senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali conservati, o che gli stessi siano modificati o cancellati o trasmessi senza autorizzazione;
- f) garantire, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, commi 6 e 7, del presente Patto, che le persone autorizzate abbiano accesso ai dati raccolti dal sistema di videosorveglianza — secondo livelli di visibilità differenziati in funzione della necessità di accedere ai dati personali strettamente necessari in base al ruolo posseduto — mediante il rilascio di credenziali di autenticazione individuali (anche adottando adeguate procedure di password policy);
- g) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati dal sistema di videosorveglianza e quando, da chi e per quale scopo essi sono stati trattati (procedure di raccolta e analisi dei log);
- h) impedire, anche mediante meccanismi di crittografia, che i dati durante il trasferimento su rete telematica, siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi di videosorveglianza possano essere riattivati attraverso idonee procedure di backup (copie di sicurezza opportunamente crittografate e conservate in modo sicuro), allo scopo di assicurarne la disponibilità, l'integrità e il recupero a seguito di un evento avverso (danneggiamento ovvero a causa di un malfunzionamento);
- j) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento del sistema di videosorveglianza siano adeguatamente segnalate;
- k) monitorare l'efficacia delle sopra citate misure di sicurezza garantendone l'osservanza.

Allegato B

Posizione impianto	N. telecamere fisse	N. telecamere brandeggiabili con zoom ottico motorizzato
via Ambrosi	2	0
piazza Centa	4	0
via Malvasia Via Pietrastretta	4	0
piazza Centa Via Brennero	4	0
piazza Cantore Via f.lli Fontana	4	0
piazza S.Pellico	2	0
piazza R. Sanzio Via Torre Verde	7	0
piazza della Mostra	2	0
via Romagnosi Via Vannetti	4	0
piazza Dante FFSS	4	0
sottopasso FFSS Via Lampi	8	0
via Dogana	4	1
piazza Dante Via Gazzoletti	0	2
via Torre Verde	2	0
GH Trento	2	0
Piazza Dante APT	7	1
via Alfieri (ex Enel)	1	0
Piazza Dante Via Pozzo	11	0
via Rosmini	5	0
via Travaì	2	0
piazza Venezia	15	0
giardino Garzetti	2	0
via Pilati	2	0
vicolo dell'Armi	2	0
Largo porta Nuova	9	0
largo Pigarelli piazza Garzetti	10	1
via Barbacovi Via Brigata Acqui	5	0
viale Bolognini	1	0
Corso 3 novembre via Santa Croce Via Piave	6	0
Corso 3 novembre via Perini	6	0
Corso 3 novembre Via Vittorio Veneto	5	0
viale Verona Via Fogazzaro	6	0
Viale Verona via Einaudi	5	0
via Giovanni a Prato	2	0
via Muralta Via Missioni Africane	4	0
via Brigata Acqui	3	0

Posizione impianto	N. telecamere fisse	N. telecamere brandeggiabili con zoom ottico motorizzato
rotatoria Tridente	8	0
piazza S.M. Maggiore	2	0
via Marconi LIDL	3	0
via Perini Via Endrici	4	0
largo N. Sauro Via S. Martino	6	0
via V. Veneto Via Bronzetti	3	0
Le Fornaci	1	0
parcheeggio Sanseverino	5	0
Rotatoria Bren Center	3	0
scuole Crispi	4	0
bivio Meano	1	0
incrocio Spini	5	0
via Marchetti	3	0
via Galilei	3	0
piazza Erbe	2	0
via degli Orti	1	0
via S. Marco	11	0
Chiesa di S.Pietro	6	0
via Maffei	2	0
Piazzetta 2 settembre	5	0
piazza della Portela	4	0
Piazza L.da Vinci	5	1
ponte S. Giorgio	3	0
via Fiume Via Bezzacca	4	0
via Esterle	3	0
sottopasso pedonale Roncafort	4	0
Meano	1	0
parcheeggio piscina Gardolo	9	0
via Rizzi	4	0
Povo	2	0
via S. Pio X Via Vivaldi	2	0
via Sanseverino (stadio)	4	1
piazza Cesare Battisti	4	0
piazza Lodron	2	0
parco Clarina	5	0
sottopasso FS via Conci	3	0
Cognola	2	0

Posizione impianto	N. telecamere fisse	N. telecamere brandeggiabili con zoom ottico motorizzato
Cognola	1	0
Lamar di Gardolo	2	0
largo Prati	3	0
Mattarello Via Torre Franca	2	0
via Brescia	2	0
Cognola	1	0
ex S.S.47 Via Muralta	2	0
via Bellavista	1	0
Mediaword	2	0
Tridente – Lidl	2	0
Via Pranzelores	3	0
Lamar di Gardolo	2	0
Gardolo	3	0
Gazzadina	1	0
Povo	2	0
via Avisio	1	0
via Noce	1	0
Canova bocciodromo	6	0
parcheggio attestamento Marinaio	10	0
parcheggio attestamento Bicigrill	7	0
Galleria Martignano	2	0
Tangenziale Melta	1	0
SS47 Ponte Alto	3	0
Martignano	1	0
Gardolo IV novembre	2	0
Parco di Canova	7	0
Gardolo Via delle scuole	2	0
Via Caio Valerio Mariano	4	0
Ravina	3	0
Vela	4	0
Villamontagna	3	0
Martignano	5	0
Oltrecastello	4	0
Meano	3	0
Gardolo di Mezzo	1	0
Gardolo di Mezzo	2	0
Villazzano	1	0

Posizione impianto	N. telecamere fisse	N. telecamere brandeggiabili con zoom ottico motorizzato
Sardagna	3	0
parco di Melta	3	0
Pont dei Vodi	3	0
Sardagna	1	0
S. Rocco	3	0
Povo	2	0
Povo	1	0
S. Lazzaro	2	0
Mattarello	4	0
Romagnano	1	0
Romagnano	2	0
via Bettini piscina MB	4	0
via Giovanelli	3	0
giardino delle Predare	5	0
parco del Loghet	7	0
via Canestrini	7	0
via Maccani	4	0
via Endrici	1	0
Vela	2	0
Meano	3	0
Vigo Meano	5	0
Gardolo	3	0
Gardolo	4	0
Parcheggio Via Bartali	5	0
Villazzano	1	0
ponte S. Lorenzo	4	0
Piedicastello	1	0
via Bolzano	4	0
via Maccani	4	0
S. Vincenzo	1	0
Ponte Lavis	2	0
rotatoria Bermax	11	0
ex S.S.47 Via Bellavista	3	1
S. Donà	1	0
strada Imperiale Tavernaro	3	0
via Ponte Alto	1	0
Mesiano	1	0

Posizione impianto	N. telecamere fisse	N. telecamere brandeggiabili con zoom ottico motorizzato
parcheggio MonteBaldo	14	0
Rotatoria viale Verona Via Degasperi	4	0
rotatoria McDonald	5	0
San Lazzaro	2	0
parcheggio Zuffo	31	4
piazza Fiera	4	0
palazzo Annona	2	0
palazzo Thun Torre Mirana	6	0
Torre Civica	6	2
Cimitero Via Giusti	7	0
Biblioteca Via Roma	3	0
palazzina Liberty	2	0
Palazzo Geremia	2	0
scuole Crispi	4	0
C. civ. Argentario	8	0
port'Aquila	4	0
Gardolo	2	0
rotatoria via Giusti – Perini	1	0
Sopramonte	1	0
Cadine	1	0
Cadine	2	0
Villazzano	2	0
Cristo Re	1	0
Sopramonte	3	0
Povo	1	0
S. Donà	2	0
Cadine	4	0
Meano	1	0
Parco delle Albere	19	0
via delle Orfane	1	0
TOTALI	663	14

ELENCO DEGLI EVENTI E DELLE SITUAZIONI
RILEVANTI PER L'ACCESSO DA PARTE DELLE SALE O CENTRALI OPERATIVE DELLA
POLIZIA DI STATO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

- A. Il personale delle sale o delle centrali operative della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato) o del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) è autorizzato ad accedere alle telecamere e visionare le immagini in tempo reale (*live*), in presenza degli eventi o delle situazioni qui di seguito riportate:
1. manifestazioni pubbliche, anche se non preavvisate;
 2. manifestazioni sportive;
 3. eventi che si svolgono in luogo pubblico che richiamano un significativo afflusso di persone; 4) esecuzione di servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore con ordinanza di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
 4. esecuzione di servizi coordinati di controllo del territorio, disposti dal Questore o dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
 5. servizi di controllo delle infrastrutture del trasporto pubblico urbano, ferroviario, dei porti e degli aeroporti e delle aree ad esse limitrofe;
 6. situazioni oggetto di richieste di intervento urgente pervenute al Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), ovvero ad altri numeri di emergenza nelle Regioni in cui il NUE 112 non è stato ancora attivato;
 7. svolgimento di operazioni di polizia giudiziaria;
- B. Il personale delle sale o delle centrali operative della Questura (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato) o del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri (o altra articolazione territoriale dipendente) è autorizzato ad accedere e visionare le immagini in tempo reale (*live*), riprese da telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, situate in aree urbane, preventivamente individuate con apposita direttiva del Commissario del Governo, adottata sulla base del parere reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in ragione di esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità. Con la predetta direttiva, il Commissario del Governo, sulla base del parere reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, determina anche il periodo di tempo durante il quale può essere eseguito l'accesso o la visione alle immagini. Il predetto periodo può essere prorogato per motivate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ELENCO DEGLI EVENTI E DELLE SITUAZIONI
RILEVANTI PER L'ACCESSO DA PARTE DELLE SALE O CENTRALI OPERATIVE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

- A. Il personale delle sale o centrali operative del Comando Provinciale del Corpo della Guardia di Finanza (o altra articolazione territoriale dipendente) è autorizzato ad accedere alle telecamere e visionare le immagini in tempo reale (*live*), in presenza degli eventi o delle situazioni qui di seguito riportate:
1. manifestazioni sportive;
 2. pubblici spettacoli e trattenimenti;
 3. eventi a carattere internazionale e eventi a carattere nazionale che richiamano un significativo afflusso di persone;
 4. svolgimento di fiere e mercati su aree pubbliche;
 5. specifici servizi di controllo delle infrastrutture del trasporto pubblico urbano, ferroviario, dei porti e degli aeroporti e delle aree ad esse limitrofe;
 6. esecuzione di servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore con ordinanza di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
 7. specifici servizi di controllo delle aree in cui sono concentrati snodi organizzativi e di smistamento delle reti di distribuzione della merce illegale (contraffatta e/o pericolosa), nell'ambito di opifici, fabbriche ovvero aree industriali, artigianali e commerciali;
 8. specifici servizi di controllo eseguiti lungo aree urbane ed extraurbane di particolare interesse per i flussi commerciali, anche per la prossimità a zone industriali e poli produttivi;
 9. situazioni oggetto di richieste di intervento urgente pervenute al numero di pubblica utilità "117";
 10. svolgimento di operazioni di polizia giudiziaria.
- B. Il personale delle sale operative del Comando Provinciale della Guardia di Finanza (o altra articolazione territoriale dipendente) è autorizzato ad accedere e visionare le immagini in tempo reale (*live*), riprese da telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, situate in aree urbane, preventivamente individuate con apposita direttiva del Commissario del Governo, adottata sulla base del parere reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in ragione di esigenze di prevenzione e repressione della contraffazione e falsificazione dei prodotti, nonché per la prevenzione di altri fenomeni illeciti suscettibili di determinare turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici. Con la predetta direttiva, il Commissario del Governo, sulla base del parere reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, determina anche il periodo di tempo durante il quale può essere eseguito l'accesso o la visione alle immagini. Il predetto periodo può essere prorogato per motivate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.